

da il suono delle Campane nelle ore notturne, cioè che dopo un'ora della notte non abbia a suonarsi Campana, se non ad uso d'Incendio in pena ad arbitrio.

XXXIV. Sarà preciso dovere de' Signori Deputati Attuali, non che de' loro Sostituti il visitar le Case del loro Quartiere quando potessero essere in pericolo, e in particolar con frequenza li Magazzini da Legname, Depositi di Legne, paglia, fieno, ed altri recipienti di cose Combustibili, Case de' Fornieri, Pistori, Fabri, Caserme, e qualunque altro luogo occorresse, osservando in particolare, che vi sieno li Remenati sotto ogni luogo in cui viene acceso il fuoco; ordinando li più sollecciti ripari, onde tener lontani li pericoli, ed al caso di disobbedienza dovranno impetrar la valida assistenza di chi governa; da cui sarà usata mano forte in argomento di tanta importanza, trattandosi della preservazione di tanti infelici che meritano di esser assistiti, e protetti.

XXXV. Sarà dovere de' Capi di cento di ogni contrada d'invigilare a qualunque disordine vi potesse essere portandone la relazione ai rispettivi Deputati, o loro Sostituti, onde possino esser apposti que' salutarj rimedj, che venissero riputati opportuni, e ciò in pena a detti Capi di cento di Ducati dieci, ed altre ad arbitrio.

XXXVI. Sarà permesso a qualunque per-